

REGOLAMENTO DEL COMITATO "POA' DE AYAS"

Art. 1 – Denominazione e Finalità del Comitato

Il comitato denominato "POA' DE AYAS" è un'organizzazione senza scopo di lucro che si prefigge di perseguire obiettivi di interesse comune per la comunità, in particolare:

- garantire diritti per gli abitanti, i proprietari ed i loro esercizi commerciali ed agricoli;
- garantire diritti di accesso indipendente e continuativo sia tra i loro villaggi e beni immobili, sia da/a i villaggi in bassa Ayas, anche durante la stagione sciistica;
- garantire i pubblici servizi offerti e dovuti a tutti i cittadini dagli enti comunali, regionali, e nazionali;
- tutelare il rapporto uomo-natura nella sua interezza e storica interdipendenza nei villaggi di Cuneaz, Crest, Soussun, Frantze, Creformé e dintorni. Ed inoltre sensibilizzare e monitorare i problemi di inquinamento acustico, luminoso e di altro tipo;
- stabilire che la priorità sulle decisioni dell'utilizzo del territorio spettano alle persone che vi dimorano, che lo utilizzano e che ne hanno proprietà, non solo alle imprese che vi operano.

Le attività del comitato sono finalizzate al raggiungimento degli scopi indicati nel presente regolamento e si ispirano ai principi di trasparenza, partecipazione attiva e solidarietà.

Art. 2 – Tipologie di Soci

Il Comitato prevede due categorie di soci:

1. **Soci Ordinari:** sono i membri che partecipano attivamente alla vita e alle attività del comitato, contribuendo alla sua gestione operativa e decisionale. Hanno diritto di voto nelle assemblee e possono essere eletti negli organi direttivi del comitato.
2. **Soci Sostenitori:** sono i membri che, pur non partecipando attivamente alla gestione delle attività del comitato, forniscono un supporto morale, economico o logistico. Non hanno diritto di voto, ma possono essere invitati a partecipare alle riunioni e alle attività sociali organizzate dal comitato.

Art. 3 – Modalità di Ammissione dei Soci

L'ammissione al Comitato come socio ordinario o sostenitore avviene su richiesta scritta dell'interessato e previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il richiedente è tenuto al versamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 – Quota Associativa

La quota associativa per l'adesione al Comitato è fissata in **50 euro per i soci ordinari e di 20 euro per i soci sostenitori (per l'anno 2025)**. La quota associative verterà aggiornata ogni anno durante l'assemblea ordinaria. La quota deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. Il mancato pagamento della quota entro il termine stabilito comporta la decadenza automatica dallo status di socio, salvo specifica deroga deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Raccolta Fondi

Qualora le attività del Comitato richiedano fondi aggiuntivi rispetto alla quota associativa, il **Consiglio Direttivo** avrà l'incarico di organizzare attività di raccolta fondi. Tali attività potranno includere eventi

pubblici, campagne di donazione, o altre iniziative di sostegno economico nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 – Organi del Comitato

Gli organi del Comitato sono:

1. **L'Assemblea dei Soci:** organo sovrano del Comitato, composto da tutti i soci ordinari. Ha il compito di deliberare sugli indirizzi generali del Comitato, approvare il bilancio e eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
2. **Il Consiglio Direttivo:** composto da un numero di 5/7 membri, è l'organo esecutivo del Comitato. Ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea e gestire le attività quotidiane del Comitato, incluse le campagne di raccolta fondi.
3. **Il Presidente:** rappresenta legalmente il Comitato e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Ha il compito di coordinare le attività e assicurare l'adesione alle finalità statutarie.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei Soci

I soci ordinari hanno diritto di:

- Partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- Proporre iniziative e attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Essere eletti negli organi direttivi del Comitato.

I soci sostenitori hanno diritto di:

- Partecipare alle attività organizzate dal Comitato;
- Fornire il loro supporto morale o economico alle iniziative promosse dal Comitato.

Tutti i soci, sia ordinari che sostenitori, hanno il dovere di rispettare il presente regolamento e contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Comitato.

Art. 8 – Recesso ed Esclusione dei Soci

I soci possono recedere dal Comitato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Un socio può essere escluso dal Comitato per gravi motivi quali:

- Comportamento contrario agli scopi del Comitato;
- Mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti;
- Ripetute violazioni del presente regolamento.

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione scritta al socio interessato, il quale avrà diritto di presentare le proprie ragioni.

Art. 9 – Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci ordinari.

Art. 10 – Scioglimento del Comitato

In caso di scioglimento del Comitato, il patrimonio residuo, una volta soddisfatti gli obblighi economici, sarà devoluto a fini di utilità sociale, secondo le decisioni dell'Assemblea dei Soci.